

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 147/03/2011

Svolgimento del processo

Il Sig. Ri. Fr. ricorre avverso avviso di accertamento con il quale è stato richiesto il pagamento relativamente al periodo di imposta 2005 di € 231.012,08, a titolo di irpef, addizionale regionale, sanzioni ed interessi, in qualità di socio della Rivet Edil di Ri. Vi. & C snc. Analogo ricorso è stato presentato sia dalla società che dalla socia Bo. Do.. La Commissione dispone quindi la riunione al presente dei ricorsi rgr nr. 612/11, 611/11. Ritiene il ricorrente che quanto richiesto dall'Ufficio vada annullato, in quanto l'accertamento basandosi su dati non certi e sul fatto che alcuni mutui sarebbero stati stipulati per un valore superiore a quello di vendita degli immobili accertati, non si sarebbe basato su dati certi, ma su presunzioni semplici.

Resiste l'Ufficio.

Il ricorso merita l'accoglimento.

Dall'esame degli atti, appare come per effettuare i suoi controlli, l'Ufficio abbia applicato valori quali Omi o Camera di Commercio, sic et simpliciter, senza svolgere ulteriori indagini sul reale valore degli immobili venduti dal ricorrente. Ora, tali valori, possono sicuramente essere considerati presunzioni, ma semplici, mancanti quindi dei requisiti di precisione, concordanza e gravità, e quindi a tali presunzioni dovevano seguire ulteriori accertamenti per fornire una prova inconfutabile. Tale infatti non può considerarsi l'accensione di mutui per valori superiori a quelli dichiarati per l'acquisto, essendo tali mutui accesi da terzi, estranei al presente procedimento, e per i quali nulla è dato sapere. Nessuna indagine al riguardo, sembrerebbe essere stata fatta, e quindi anche questa è una semplice presunzione, non suffragata da fatti concreti. Di conseguenza i ricorsi qui riuniti vanno accolti. Stante la materia le Commissione ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti.

PQM

La Commissione accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate